

IMPOSTE SUL REDDITO

L'e-commerce nel settore vitivinicolo tra opportunità e criticitàdi **Luigi Scappini**

OneDay Master

**Attività connesse nel settore vitivinicolo:
vendita diretta, enoturismo ed e-commerce**

Scopri di più

Ormai, anche il **settore primario**, pur con quale difficoltà legate principalmente alla tipologia di prodotto oggetto di cessione, si è affacciato al mercato dell'**e-commerce**.

A dire il vero, il Legislatore, per quanto concerne proprio il **mondo agricolo**, era stato alquanto previdente, se vero che, nel lontano 2001, l'[articolo 4, D.Lgs. 228/2001](#) (norma con la quale il Legislatore ha provveduto a rimodulare e ammodernare le regole previste per l'imprenditore agricolo in materia di vendita diretta, originariamente contenute nella L. 59/1963) ha previsto, con il **comma 3**, la possibilità di procedere alla **vendita** anche tramite il **commercio elettronico**.

Tale forma di vendita **presenta**, indubbiamente, dei **limiti** per quanto riguarda i **prodotti freschi** dell'agricoltura, **ma** può, al contempo, essere un **valido strumento** di **commercializzazione per altri prodotti**, quali **ad esempio** il **vino**, l'**olio** o le **conservenze**, per raggiungere un mercato che **ormai è globalizzato**.

Il commercio che si va in tal modo a instaurare rappresenta un **e-commerce indiretto** - che si differenzia da quello diretto - per la circostanza che la **consegna del prodotto avviene sempre**, per evidenti motivi, con le **ordinarie modalità** e non come nel secondo caso *online*.

Fatta questa precisazione, prima di avviare tale forma di **vendita diretta dei propri prodotti**, che presuppone la presentazione di una **Scia**, nonché della comunicazione all'Agenzia delle entrate compilando il **quadro B** del modello **AA7** o **AA9**, è **necessaria** fare un'attenta **riflessione** in merito alla "**conseguenze**" da un punto di vista di adempimenti fiscali che derivano dalla **scelta di avviare la vendita** tramite l'**e-commerce**; modalità che permette, potenzialmente, di raggiungere i clienti in tutto il mondo. E questo passaggio **si rende ancor più necessario quando il bene oggetto di commercializzazione** è, come il vino e gli altri alcoolici, **soggetto ad accise**, a prescindere dalla circostanza che, attualmente, in Italia, per **il vino**, **si applica un'accisa zero**.

La circostanza che si sia in presenza di un **e-commerce indiretto** comporta che si sia sempre in **presenza di una cessione di beni**, in quanto l'ordine ed eventuale pagamento **avvengono**

online, ma il bene viene spedito fisicamente al **cliente finale**. Al contrario, nell'**e-commerce diretto**, tutte le fasi della transazione si sviluppano **online**, compresa quindi la consegna del bene, con la conseguenza che **l'operazione deve essere trattata quale prestazione di servizi**.

Passando ad analizzare la **disciplina fiscale** applicabile all'**e-commerce** applicato al mondo del vino, nell'ipotesi di cessione a soggetti **privati italiani**, l'operazione è gestita come una **vendita per corrispondenza** ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 22, D.P.R. 633/1972](#), con conseguente **esonero** dall'obbligo di **emissione** della **fattura** (salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione).

Ai fini **Iva**, l'operazione si considera rilevante in **Italia**, con conseguente assolvimento dell'imposta nel nostro Paese, mentre, per quanto riguarda l'**accisa**, anch'essa è **italiana**.

Più **complicata** è la **cessione** del vino con **cliente finale soggetto privato comunitario**, in quanto, in questo caso, si ha una **deroga** alla **regola generale** che prevede, ai sensi degli articoli 33 e 34, Direttiva 2006/112/CE, la **rilevanza** dell'operazione nel **Paese di partenza**.

Come anticipato, nelle ipotesi di **beni** che vengono **spediti** o **trasportati** dal **fornitore** o **per suo conto** (le c.d. **vendite a distanza**), nel caso di beni quali il vino soggetti ad accisa, l'operazione si considera **effettuata** nel **Paese di arrivo**. Ne deriva che sia l'**Iva** sia le **accise** sono quelle del Paese di **destino**.

L'**articolo 38-bis, D.L. 331/1993**, prevede che per **vendite a distanza intracomunitarie** di beni si intendono le cessioni di beni **spediti** o **trasportati** dal **fornitore** o **per suo conto**, anche quando il **fornitore interviene indirettamente** nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del **trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta** o a destinazione dei soggetti nei cui confronti **sono effettuate cessioni non imponibili**, ai sensi dell'[articolo 72, D.P.R. 633/1972](#), ovvero, con **esclusione dei beni soggetti ad accisa**, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'**imposta sugli acquisti intracomunitari** e che **non hanno optato per l'applicazione della stessa**.

Sintetizzando, quindi, la **vendita a distanza del vino**, che è un **prodotto soggetto ad accisa**, a **consumatori privati comunitari**, è un'operazione **non imponibile Iva** ex [articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#), e, per quanto riguarda le **accise**, che sono quelle del Paese di destino occorre:

- **spedire** i beni in **regime sospensivo** (con 2 modalità alternative: o con la spedizione diretta al cliente, previa una sosta tecnica c/o deposito fiscale del Paese di destino, oppure con una preventiva "**vendita a sé stessi**" e lo stoccaggio preventivo c/o deposito fiscale del Paese di destino; oppure
- **spedire** i prodotti ad **accisa italiana assolta**, utilizzando un rappresentante fiscale accise del Paese di destino.

Più semplice l'assolvimento dell'**Iva** per effetto dell'introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2021, del c.d. sistema **OSS** che consente la gestione dell'imposta direttamente dalla propria posizione Iva italiana.